



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.61/2015 DEL 05/06/2015**

"Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 c.1 lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n.6240/2014"



**Oggetto: Disegno di Legge Regionale recante “ Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6240/2014”**

**Relazione illustrativa**

Con ricorso n. 3262 del 27 ottobre 2000 proposto dalla soc. SITA Spa contro la Regione Puglia SITA svolgeva azione impugnatoria della determinazione del dirigente del settore Trasporti n. 100 del 13.7.2000 chiedendone l’annullamento parziale nella parte in cui, nel liquidare in favore della S.T.P. Spa la somma di lire 721.755.781, quale quota residuale del fondo per TFR del personale ex AMET/GPA già dovuta alla soc. SITA a saldo, non liquidava anche la rivalutazione monetaria maturata sia su detto importo che sugli altri erogati in ritardo; azione di accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la rivalutazione monetaria sulle somme dovute a saldo del TFR nonché azione di condanna della Regione Puglia al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi sul saldo residuo del TFR e su tutte le altre somme a tale titolo erogate in ritardo. Il TAR con sentenza n. 633/2002 accoglieva il ricorso limitatamente alla richiesta di interessi legali nei modi e nei termini specificati nella stessa sentenza e lo respingeva per il resto. Infatti, quanto alla richiesta rivalutazione (quantificata dalla ricorrente in L 289.742.458), il TAR faceva rilevare che la Regione in sede di quantificazione di contributo di esercizio ex l.r. n. 13/82 aveva tenuto conto degli oneri del personale comprensivi degli accantonamenti per TFR e relative rivalutazioni e pertanto affermava che la rivalutazione pretesa dalla ricorrente si poneva in duplicazione di quanto già avuto. Quanto alla richiesta di interessi legali sulle somme corrisposte in ritardo e sulla somma di lire 721 milioni (per un capitale complessivo di L 12.230.612.781), il TAR:

- riconosceva alla ricorrente un danno patrimoniale in conseguenza della mancata disponibilità della somma di 721 milioni e in conseguenza del ritardo con cui la Regione aveva provveduto al trasferimento di fondi;
- qualificava l’operato della Regione come parziale e ritardato adempimento di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, con conseguente imputazione al debitore degli interessi legali per l’importo non (direttamente) erogato e quello erogato in ritardo facendo decorrere tali interessi dalla avvenuta costituzione in mora (19 dicembre 1997).

Con Determinazione Dirigenziale 173/2003 ad oggetto “Contenzioso 4479/2000/FR – SITA c/Regione Puglia. Sistemazione partita debitoria)” la Regione, dando seguito alla sentenza 633/2002, provvedeva a liquidare ed erogare la somma di L 123.794.267 a titolo di interessi legali calcolati a decorrere dal 19/12/1997 sulle somme corrisposte in ritardo e sulla somma di lire 721 milioni (per un capitale complessivo di L 12.230.612.781). SITA spa, con ricorso 2825/2004, adiva al Consiglio di Stato per la riforma della Sentenza 633/2003 insistendo nella richiesta di rivalutazione monetaria ex art. 2120 cc sui ratei di tfr maturati dal 1 maggio 1997 al 21 maggio 2000 e, con riferimento alla data di decorrenza degli interessi legali, sostenendo che essa dovesse essere fissata al 1 maggio 1997.

Il Consiglio di Stato con sentenza 6240/2014 ha accolto parzialmente l’appello proposto da SITA quantificando in Euro (leggansi Lire) 48.333.801 la somma in linea capitale che SITA può pretendere dalla Regione (data dalla differenza tra quanto complessivamente ricevuto dalla Regione il cui ammontare è quantificato nella Determinazione Dirigenziale n. 100 del 13 luglio 2000 in Lire 11.508.837.000 e quanto corrisposto da SITA ad AMET nell’atto di transazione del 6 novembre 2000 tra SITA e la subentrante concessionaria STP ammontante a Lire 11.557.170.801). Con riferimento ai pretesi interessi legali il Consiglio di Stato pur riconoscendo che la data di decorrenza doveva essere fissata al 1 maggio 1997 (e non a decorrere dal 19 dicembre 1997) ha sostenuto che il capitale da assumere come base di calcolo degli interessi fosse da fissare in L 11.557.170.801 e non in L 12.230.612.781 (come assunto nella dd 173/2003) e pertanto, non avendo la SITA provato, ex art. 2697 c. 1 cc, l’insufficienza della somma già corrisposta alla stessa con dd. 173/2003 rispetto a quella effettivamente spettante, da quantificarsi tuttavia considerando il minor importo in linea capitale, il Consiglio di Stato ha respinto le censure proposte da SITA in merito al calcolo degli interessi legali.

Nella sentenza 6240/2014 il Consiglio di Stato ha infine condannato la Regione Puglia a rifondere le spese del doppio grado di giudizio complessivamente liquidate in Euro 6000,00 oltre agli accessori di legge. A seguito dell’esame della Sentenza del Consiglio di Stato, Il Servizio ha evidenziato all’avvocatura regionale e all’avvocato incaricato la possibile presenza di un errore materiale nella stessa, chiedendo agli stessi la



valutazione dei presupposti per l'attivazione di un procedimento volto alla relativa correzione. Infatti il Consiglio di Stato in motivazione si era così testualmente pronunciato "Ne consegue che la SITA non può fondatamente pretendere che la differenza rispetto a quanto ricevuto dalla Regione e cioè la somma in linea capitale di € 48.333.801" mentre sulla base della ricostruzione operata la somma da riconoscere appariva essere di Lire 48.333.801 (e non di Euro 48.333.801) quale differenza aritmetica tra Lire 11.557.170.801, citate al punto 8 ultimo paragrafo del dispositivo, e Lire 11.508.837.000, citate al punto 8 primo paragrafo del dispositivo.

Con nota prot. AOO\_024/3462 del 10 marzo 2015 acquisita al prot. AOO\_078/857 del 16 marzo 2015 l'avvocato incaricato dell'avvocatura regionale ha trasmesso copia della nota raccomandata a firma del liquidatore Piergiacomo Jucci con cui viene accettata la somma di € 24.962,32 quale effettiva quota capitale liquidata in sentenza e contestualmente riconosciuto l'errore materiale riportato in sentenza.

In esecuzione della sentenza n. 6240/2014 del Consiglio di Stato occorre pertanto provvedere a quanto ivi deciso.

La spesa complessiva da sostenere in esecuzione della sentenza, all'esito dell'istruttoria preliminare, è così valutata

sorte capitale	€	24.962,32	+
spese del giudizio	€	6.000,00	+
accessori di legge (cap 4% e IVA 22%)	€	1.612,80	=
<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>32.575,12</b>	

Tale spesa valutata in € 32.575,12 è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva (art. 73 c. 1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 e smi), la cui legittimità è riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con legge da parte del Consiglio regionale che provvede entro sessanta giorni dalla relativa proposta, decorsi i quali la medesima si intende riconosciuta.

Con riferimento alla suddetta spesa si provvede con la seguente variazione di bilancio del corrente esercizio:

Variazione in diminuzione dal capitolo di spesa 111090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse" della U.P.B. 6.2.1 di € 32.575,12 con contestuale variazione in aumento del capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 -fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse" della UPB 6.2.2 di pari importo.

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico locale provvederà al conseguente atto di impegno e liquidazione della somma di € 32.575,12 da assumersi sul capitolo 1318; l'atto di liquidazione resterà subordinato al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale nelle forme previste dall'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e smi.

L'Assessore proponente (Avv. Giovanni Giannini)



Legge Regionale \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6240/2014.

Art. 1 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6240/2014)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6240/2014, dell'importo di Euro 32.575,12=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126

Art. 2 (Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui al precedente articolo 1 si provvede, mediante variazione di bilancio del corrente esercizio, come segue:

Variazione in diminuzione dal capitolo di spesa 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse" U.P.B. 6.2.1 di € 32.575,12 con contestuale variazione in aumento del capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 -fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse" UPB 6.2.2 di pari importo.



Il Dirigente dell'Ufficio Servizi di Trasporto (Caterina Dibitonto)



Il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione del TPL (Irene di Tria)



Il Direttore dell'Area ad interim (Francesco Palumbo)



L'Assessore proponente (Avv. Giovanni Giannini)

